

REGIONALISMO DIFFERENZIATO ANCORA INATTUATO

L'AUTONOMIA DIMENTICATA

Freni

Il dibattito sul disegno di legge della ministra Gelmini è condizionato da un approccio ideologico

di **Francesco Saverio Marini**

Caro direttore, il dibattito sull'Autonomia differenziata sconta, suo malgrado, il difetto di aver assunto una connotazione ideologica e politicamente identitaria, che lo espone ad analisi e posizioni preconcepite e ne impedisce un esame sereno e tecnico. Alcuni dati sono, però, indiscutibili: anzitutto, vi è un articolo costituzionale, l'articolo 116, che da oltre vent'anni è rimasto inattuato; in secondo luogo, si è manifestata in modo netto da parte di diversi territori la richiesta di autonomia, che si è concretizzata in referendum regionali approvati a larga maggioranza; in terzo luogo, è di tutta evidenza che alcune Regioni hanno amministrazioni efficientissime, mentre altre sono caratterizzate da apparati ipertrofici e inadeguati.

A ciò si deve aggiungere che uno dei principali difetti del nostro regionalismo è ravvisabile proprio nello scarso coinvolgimento dei territori nelle scelte di fondo che li riguardano. La Costituente, salvo che per le Regioni speciali, ritenne di calare dall'alto le Regioni e di prevedere per esse un trattamento uniforme. La riforma del 2001, ispirandosi a modelli largamente diffusi nel diritto comparato, ha invece optato, opportunamente, per forme di regionalismo differenziato. Del resto, la differenziazione è funzionale alla buona amministrazione: si deve, infatti, sfruttare l'efficienza dove c'è a livello regionale, e consentire allo Stato di intervenire dove la macchina regionale si dimostri inadeguata.

In questo contesto si inserisce il testo, ancora in lavorazione, di un disegno di legge di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, della ministra Gelmini. Pur essendo il testo (non il primo elaborato in questa materia) in uno stato pre-

liminare, ha già suscitato, proprio in ragione di un approccio sin troppo ideologico, resistenze e argomentazioni quantomeno ingenerose.

Si tratta, infatti, di una proposta che innanzi tutto definisce, doverosamente, un percorso procedurale di attuazione dell'Autonomia differenziata. Peraltro, il testo in bozza adotta una scelta garantistica, prevedendo un adeguato coinvolgimento tanto degli enti locali, quanto del Parlamento. La procedura proposta riconosce, infatti, un ampio margine di intervento del Parlamento, sia in via preventiva attraverso la Commissione bicamerale per le questioni regionali; sia a valle con il voto finale delle Camere sull'intesa, come sottoscritta dalle parti.

La bozza di testo, inoltre, evita di intaccare i diritti costituzionali che devono essere riconosciuti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. A questo fine è assicurata la centralità dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, da stabilire con legge statale secondo la vigente disciplina di finanza pubblica.

Infine, la bozza di legge quadro evita accuratamente ogni incursione sui profili del finanziamento dell'Autonomia differenziata a regime, limitandosi solo a richiamare gli istituti vigenti di finanza pubblica già previsti nell'ordinamento, ancorché non ancora applicati. Da questo punto di vista, è alquanto ingenerosa, per non dire strumentale, l'accusa che questa proposta di legge quadro voglia perseguire quella «secessione dei ricchi», che nemmeno i cosiddetti ricchi potrebbero volere. Semplicemente, la bozza di legge sembra tralasciare un quadro dinamico di finanza pubblica che dovrà trovare il doppio compimento con l'attuazione del federalismo fiscale e della delega fiscale ancora in Parlamento. Insomma, continuare a rimandare l'attuazione di parte della Costituzione in attesa del «meglio», rischia solo di farci diventare nemici del «bene».

Professore ordinario
di Diritto costituzionale
all'Università di Roma Vergata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

